

*Direzione Competitività del Sistema Regionale  
Settore Commercio e Terziario  
[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)*

*Data\* 06/02/2019*

*Protocollo\* 11388/A1903A*

*Classificazione A 19000, 9.50.60, 13/2015C*

*\*I dati sono contenuti nei metadati di Doqui Acta*

**AI COMUNI DEL PIEMONTE  
LORO SEDI**

**AGLI ENTI GESTORI  
DEI CORSI DI FORMAZIONE  
LORO SEDI**

*Trasmessa via PEC*

**Oggetto: Corso di formazione obbligatorio a cadenza triennale di aggiornamento professionale degli operatori in attività del comparto della somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, comma 3, della l.r. n. 38/2006 e s.m.i.. TRIENNIO 1/03/2016 – 1/03/2019. Comunicazione.**

La Regione Piemonte all'art. 5, comma 3, della l.r. 38/2006 e s.m.i. dispone a carico degli operatori in attività o loro delegati **del comparto della somministrazione di alimenti e bevande**, l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di aggiornamento professionale sui contenuti delle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza, finalizzato al mantenimento del requisito professionale per l'esercizio dell'attività medesima.

Gli articoli 16bis e 21 comma 2 della l.r. 38/2006, riformulati dalla l.r. n. 16 del 31/10/2017, stabiliscono che in caso di violazione da parte degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dell'obbligo di frequentare per ciascun triennio il corso di formazione di aggiornamento professionale, accertata dall'amministrazione comunale, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro.**

L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative stabilite dalla l.r. n. 38/2006 e s.m.i., è il Comune come previsto all'art. 25, comma 3 che testualmente recita: *“Fatta salva la competenza comunale all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio verifica la corretta applicazione delle disposizioni commerciali statali e regionali nella materia dei pubblici esercizi, con particolare riferimento all'azione degli enti locali, per quanto riguarda l'attività programmatica, amministrativa e di vigilanza circa la rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori, e comunque, circa il corretto svolgimento dell'attività”*.

La Giunta regionale con deliberazione n. 25 -1952 del 31/07/2015, al paragrafo 8 rubricato “Validità temporale e decorrenza del triennio”, ha dato attuazione alle suddette disposizioni normative, stabilendo che per individuare il triennio in cui l'operatore del comparto della somministrazione di alimenti e bevande debba frequentare il corso di formazione è necessario verificare se il requisito professionale per l'esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande (corso abilitante alla professione, biennio di pratica commerciale, titoli di studio) sia stato conseguito antecedentemente o nel corso del triennio di riferimento (1° triennio 1/03/2010 -1/03/2013 e 2° triennio 1/03/2013 -1/03/2016, già decorsi; 3° triennio 1/03/2016 -1/03/2019 in corso).

Per il triennio in corso **1/03/2016 -1/03/2019** si deve tenere presente quanto segue:

- nel caso di conseguimento del requisito antecedentemente all'1/03/2016 e di avvio dell'attività o di subingresso nell'attività entro il 31/08/2018, l'obbligo formativo dovrà essere assolto nel triennio 1/03/2016 -1/03/2019
- nel caso di conseguimento del requisito antecedentemente all'1/03/2016 e di avvio dell'attività o di subingresso nell'attività negli ultimi sei mesi di scadenza del triennio, ovvero nel periodo compreso tra l'1/09/2018 e l'1/03/2019, l'esercente avrà l'obbligo di frequentare il corso entro il primo anno del triennio successivo, ovvero entro l'1/03/2020, fermo restando la decorrenza del successivo triennio dall'1/03/2019 all' 1/03/2022
- nel caso di conseguimento del requisito successivamente all'1/03/2016 e di avvio dell'attività o di subingresso nell'attività nel periodo compreso tra l'1/03/2016 e l'1/03/2019, l'obbligo formativo dovrà essere adempiuto nel triennio successivo e perciò dall'1/03/2019 all'1/03/2022.

La citata D.G.R. n. 25-1952 del 31/07/2015 ha previsto altresì che entro l'anno successivo al triennio di adempimento della formazione obbligatoria, il Comune, autorità competente al controllo, provvederà ad accertare l'assolvimento dell'esercente all'obbligo formativo sancito dalla l.r. n. 38/2006 e s.m.i. e a comunicare allo scrivente Settore regionale Commercio e Terziario, tramite la compilazione di una apposita scheda di rilevazione, l'esito dell'accertamento effettuato. Qualora riscontrasse il mancato compimento della formazione obbligatoria, applicherà all'operatore le sanzioni indicate agli artt. 16 bis e 21, comma 2 della l.r. 38/2006 e s.m.i.

Riguardo al controllo, i Comuni in indirizzo dovranno accertare dal 1° marzo 2019, per il **3° triennio 01/03/2016 – 01/03/2019**, tramite la compilazione dell'apposita scheda di rilevazione dati, l'assolvimento del corso di formazione obbligatoria di aggiornamento professionale a cadenza triennale da parte degli operatori del comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

Riguardo alla legittimità ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 21, comma 2 della l.r. n. 38/2006, in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo da parte dell'esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si richiama l'art. 28, comma 1, della legge 689/1981 il quale recita *“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata*

*commessa la violazione*". Nelle fattispecie in questione, si ritiene che, trattandosi di illecito omissivo, il diritto quinquennale di riscossione previsto dalla citata legge, decorra dall'ultimo termine utile ad adempiere, ossia **per il 3° triennio in corso (01/03/2016 – 01/03/2019) dal 1° marzo 2019**.

Si rammenta, infine, alle Agenzie formative in indirizzo, che l'attestato di frequenza e profitto, sul quale deve essere esplicitamente indicato "**Triennio 01/03/2016 – 01/03/2019**", deve essere rilasciato ai discenti, per il triennio in corso, **entro e non oltre il 1° marzo 2019**.